

7.

**CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE**

Classe VI – Scienze del servizio sociale

7.1. REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, in conformità all'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze del servizio sociale disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, gli aspetti organizzativi di detto Corso di laurea, svolto nella Facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Verona, per il conseguimento della laurea in *Scienze del servizio sociale* (Classe 6 delle lauree universitarie).

Art. 2 (Durata del Corso di laurea)

1. Il Corso di laurea in Scienze del servizio sociale (di seguito denominato Corso di laurea) ha durata di tre anni.

Art. 3 (Titoli di ammissione al Corso di laurea)

1. Sono titoli di ammissione al Corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni, come specificato nell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 509 del 1999 e nel presente Regolamento.

Art. 4 (Accesso programmato al Corso di laurea e requisiti di ammissione)

1. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, in particolare dell'art. 2, comma 1, lett. b), e in ottemperanza all'art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo, indica annualmente il numero massimo degli studenti da immatricolare al primo anno di corso e da iscrivere agli anni successivi, tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) posti nelle aule;
- b) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- c) personale docente;
- d) personale tecnico;
- e) servizi di assistenza e tutorato;
- f) numero dei tirocini attivabili presso strutture esterne.

2. Le immatricolazioni al Corso di laurea sono precedute da forme di selezione e orientamento degli aspiranti allievi, atte a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, predisposte e curate dalla struttura didattica competente in ottemperanza all'art. 4, comma 1, della Legge 2 agosto 1999, n. 264 e all'art. 6, comma 1, del D.M. n. 509 del 1999.

3. Le conoscenze richieste per l'immatricolazione al Corso di laurea vengono indicate dal Consiglio del Corso di laurea entro il 30 aprile di ogni anno e vengono specificate nel Manifesto degli Studi, insieme agli altri elementi necessari per la sua definizione, in ottemperanza all'art. 28 del presente Regolamento.

4. In caso di verifica negativa delle conoscenze richieste per l'immatricolazione al Corso di laurea, il Consiglio del Corso di laurea stesso, seguendo la graduatoria di

merito, può comunque consentire, entro il numero stabilito annualmente, l'ammissione di studenti con debito formativo, indicando quali corsi di insegnamento, moduli didattici, esercitazioni pratiche, seminari e attività di tirocinio essi dovranno frequentare, in tutto o in parte, per integrare le proprie conoscenze. Le prove di valutazione necessarie a verificare l'apprendimento delle conoscenze acquisite attraverso tali attività formative integrative, vengono determinate dai rispettivi docenti e responsabili, in conformità al presente Regolamento didattico e al Regolamento didattico di Ateneo.

5. Le iscrizioni degli studenti già iscritti, compresi quelli fuori corso, agli anni successivi del Corso di laurea, avvengono su domanda degli stessi.

Art. 5 (Passaggi da altri Corsi di studio e trasferimenti da altre Università)

1. Il Consiglio del Corso di laurea, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. n. 509 del 1999 e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, previa verifica dei caratteri professionalizzanti dei programmi dei corsi di insegnamento seguiti dagli studenti che chiedono il passaggio al Corso di laurea da altri Corsi di studio, ovvero il trasferimento da altre Università, delibera, per quanto di competenza, in ordine al loro accesso.

2. In caso di verifica negativa, il Consiglio del Corso di laurea indica quali corsi di insegnamento, moduli didattici, esercitazioni pratiche, seminari e attività di tirocinio lo studente deve frequentare, in tutto o in parte, per integrare le proprie conoscenze. Le prove di valutazione necessarie a verificare l'apprendimento delle conoscenze acquisite attraverso tali attività formative integrative, vengono determinate dai rispettivi docenti e responsabili, in conformità al presente Regolamento didattico e al Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio del Corso di laurea, effettuata la verifica indicata nel comma 1, provvede, per quanto di competenza, al riconoscimento dei crediti acquisiti in altro Corso di studio dell'Università di Verona, o in altro corso di un altro Ateneo, deliberando entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6 (Riconoscimento di studi compiuti all'estero)

1. Il Consiglio del Corso di laurea, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, delibera e formula proposte, per quanto di competenza, sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all'estero.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7 (Obiettivi formativi qualificanti il Corso di laurea)

1. Costituiscono obiettivi formativi specifici, qualificanti il Corso di laurea, le seguenti competenze, conoscenze ed abilità:

a) possedere un'adeguata conoscenza delle discipline di base per il servizio sociale;

- b) possedere una sicura padronanza dei metodi e delle tecniche proprie del servizio sociale;
- c) possedere competenze pratiche ed operative relative al rilevamento ed al trattamento di situazioni di disagio sociale, riferite sia ai singoli che a gruppi e comunità;
- d) possedere una buona capacità di inserimento in gruppi di lavoro;
- e) essere in grado di rapportare la prestazione di uno specifico servizio al generale contesto culturale, economico e sociale delle comunità;
- f) essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta ed orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza per lo scambio di informazioni generali;
- g) possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in generale e per quanto attiene ai diritti dei cittadini;
- h) possedere la competenza e la capacità di interagire con culture, incluse quelle di genere, e le popolazioni immigrate, nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche.
- i) essere in grado di contestualizzare, entro le scelte di politica sociale, le azioni di intervento sociale.

Art. 8 (Obiettivi formativi caratterizzanti i curricula del Corso di laurea)

1. Costituiscono, in ogni caso, obiettivi formativi specifici, caratterizzanti i *curricula* del Corso di laurea offerti agli studenti, le attività finalizzate all'acquisizione di:

- a) conoscenze fondamentali nel campo della sociologia, della psicologia, del diritto e dell'economia;
- b) competenze in merito alle politiche sociali ed all'organizzazione dei servizi, di principi, di teorie e metodi propri del servizio sociale nel suo complesso, nonché alla modellizzazione dei fenomeni sociali e culturali ed alla predisposizione di progetti, anche personalizzati, per la prestazione di servizi sociali;

2. I *curricula* prevedono in ogni caso:

- a) attività formative orientate all'apprendimento di capacità operative per la prestazione di servizi specifici;
- b) l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso strutture di servizio, anche all'estero, nell'ambito di accordi europei e internazionali.

Art. 9 (Crediti formativi universitari per il conseguimento della laurea)

1. Per conseguire la laurea in Scienze del servizio sociale, lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU).
2. I CFU acquisiti dallo studente per ogni corso di insegnamento indicato nel Piano degli studi individuale si intendono attribuiti per almeno il 60% alle attività personali di studio e approfondimento.
3. Per altre attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico e per le attività di tirocinio, che prevedono una diversa attività da parte dello studente, la ripartizione percentuale indicata nel comma 2 può essere differente.
4. Per le attività di tirocinio esterne alla struttura didattica di appartenenza, allo studente viene attribuito 1 CFU per ogni 25 ore di presenza nella struttura in cui si svolgono tali attività.

Art. 10 (Piano degli studi)

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), del D.M. n. 509 del 1999, sono di seguito elencati i corsi di insegnamento e le altre attività formative necessarie per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, con l'indicazione:
 - a) della loro ripartizione nel triennio del corso di studio;
 - b) dell'eventuale svolgimento in moduli e in più anni di corso;
 - c) dei corrispondenti settori scientifico-disciplinari di riferimento (ove necessario);
 - d) della loro natura e qualificazione (come attività vincolata o a scelta dello studente);
 - e) della loro tipologia;
 - f) del numero di crediti formativi universitari (CFU) rispettivamente assegnato;
 - g) del numero complessivo dei CFU per ogni anno di corso;
 - h) del numero complessivo dei CFU attribuito ai corsi di insegnamento a scelta dello studente.
2. Sono corsi di insegnamento svolti nel I anno del Corso di laurea (CFU 57):
 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (con particolare riferimento al Diritto di famiglia) (IUS 01 – attività d'aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (IUS 09 – attività d'aula di base e vincolata – CFU 7);
 - IGIENE (MED 42 – attività d'aula affine e vincolata – CFU 4);
 - EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (M-PED 01 – attività d'aula caratterizzante e vincolata – CFU 6);
 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (M-PSI 04 – attività d'aula caratterizzante e vincolata – CFU 7);
 - METODI STATISTICI PER LE SCIENZE SOCIALI: ANALISI DESCRITTIVA (SECS-S 05 – attività d'aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI (SPS 03 – attività d'aula affine e vincolata – CFU 4);
 - METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE I (SPS 07 – attività d'aula di base e vincolata – CFU 7);

PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE (SPS 07 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 7);
SOCIOLOGIA (SPS 07 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 7).
LINGUA INGLESE (L-LIN 12 - attività d’aula affine e vincolata - CFU 6)

3. Sono corsi di insegnamento e attività formative svolti nel II anno del Corso di laurea (CFU 56,5):

DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS 10 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI (SPS 09 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 7);

MEDICINA PREVENTIVA RIABILITATIVA E SOCIALE (MED 42 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);

PSICOLOGIA DEI GRUPPI (M-PSI 05 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 3,5);

PSICOLOGIA SOCIALE (M-PSI 05 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 7) (I Modulo: parte istituzionale – CFU 3,5) (II Modulo: psicologia applicata ai servizi – CFU 3,5);

ISTITUZIONI DI ECONOMIA (SECS-P 01 – attività d’aula di base e vincolata – CFU 4);

METODI STATISTICI PER LE SCIENZE SOCIALI: INFERENZA (SECS-S 05 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 3);

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE II (SPS 07 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 7);

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE (SPS 07 – attività d’aula di base e vincolata – CFU 7);

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA (SPS 08 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);

LABORATORIO DI GUIDA AL TIROCINIO I (attività di laboratorio interna e vincolata – CFU 2);

TIROCINIO I (attività di tirocinio esterna e vincolata – CFU 8).

LABORATORIO INFORMATICO DI METODI STATISTICI PER LE SCIENZE SOCIALI (SECS-S/05 – CFU 2) INSEGNAMENTO A LIBERA SCELTA

4. Sono corsi di insegnamento e attività formative svolti nel III anno del Corso di laurea (CFU 54,5):

DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI (IUS 09 e IUS 10 – attività d’aula di base (I modulo: DIRITTO REGIONALE – CFU 2), caratterizzante (II modulo: DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI – CFU 1,5) e vincolata – CFU 3,5);

PSICHIATRIA (MED 25 – attività d’aula affine e vincolata – CFU 4);

METODI E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE III (SPS 07 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 7);

POLITICA SOCIALE (SPS 07 – attività d’aula di base e vincolata – CFU 7);

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (ASPETTI SOCIOLOGICI) (SPS 09 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (ASPETTI GIURIDICI) (IUS 10 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 3);
CRIMINOLOGIA MINORILE (SPS 12 – attività d’aula caratterizzante e vincolata – CFU 4);
LABORATORIO DI LINGUA STRANIERA (attività di laboratorio vincolata – CFU 6);
LABORATORIO DI GUIDA AL TIROCINIO II (attività di laboratorio interna e vincolata – CFU 2);
TIROCINIO II (attività di tirocinio esterna e vincolata – CFU 10).

5. Sono attività formative a scelta dello studente tutti i corsi di insegnamento e le attività formative il cui svolgimento avvenga nei Corsi di studio dell’Università di Verona, al fine di conseguire 9 CFU complessivi.

6. Il numero complessivo dei CFU, attribuiti ai corsi di insegnamento e alle altre attività formative per l’intero triennio del Corso di laurea, che lo studente deve acquisire e che deve risultare dal piano degli studi individuale, deve comunque essere pari a 180. Lo studente, pertanto, oltre ai 177 CFU che risultano dagli elenchi dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative di cui ai precedenti commi, è tenuto ad acquisire anche 3 CFU per la prova finale, attenendosi, a tal fine, alle specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Art. 11 (Corsi di insegnamento e attività formative a scelta dello studente attivati nell’ambito dell’Università di Verona)

1. Al fine di facilitare la scelta degli studenti, vengono di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo, alcuni settori scientifico-disciplinari, indicati nella Classe 6 delle lauree universitarie, per i quali risultano attivati corsi di insegnamento nell’ambito dell’Università di Verona:

DIRITTO DEL LAVORO (IUS 07);
DIRITTO PENALE (IUS 17);
ANTROPOLOGIA CULTURALE (M-DEA 01);
GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA (M-GGR 02);
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (M-PSI 06);
PSICOLOGIA DINAMICA (M-PSI 07);
PSICOLOGIA CLINICA (M-PSI 08);
STORIA CONTEMPORANEA (M-STO 04);
POLITICA ECONOMICA (SECS-P 02);
SCIENZA DELLE FINANZE (SECS-P 03);
STATISTICA (SECS-S 01);
DEMOGRAFIA (SECS-S 04);
SCIENZA POLITICA (SPS 04);
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (SPS 09);
SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (SPS 10).

2. Lo studente non può reiterare i corsi di studio e le attività formative qualificati come attività vincolate dal precedente art. 10, inserendoli nel proprio piano degli studi come corsi di insegnamento o attività formative a scelta, salvo quanto disposto nei successivi commi.

3. Le competenze informatiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, per un massimo di 2 CFU.

4. Il tirocinio, acquisito attraverso attività formative esterne a scelta dello studente, viene riconosciuto, per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, per un massimo di 3 CFU.

5. Le conoscenze linguistiche, acquisite attraverso corsi di insegnamento e altre attività formative a scelta dello studente, vengono riconosciute, per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, per un massimo di 4 CFU.

6. Il Consiglio del Corso di laurea, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 509 del 1999, per quanto di competenza e ove possibile, può riconoscere, secondo criteri predeterminati annualmente, come CFU, nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della vigente normativa in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università di Verona o qualunque altra Università italiana o straniera convenzionata.

Art. 12 (Propedeuticità dei corsi di insegnamento)

1. Le prove di valutazione parziali e finali, nelle seguenti discipline appartenenti al settore scientifico-disciplinare indicato tra parentesi [], potranno essere sostenute soltanto se è stata superata la prova finale nelle discipline indicate tra parentesi (), così come risulta a fianco di ciascuna di esse:

–**Diritto della sicurezza sociale [IUS 07]** – (Istituzioni di diritto privato con particolare riferimento al Diritto di famiglia, Istituzioni di diritto pubblico);

–**Diritto amministrativo [IUS 10]** (Istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al Diritto di famiglia), Istituzioni di diritto pubblico);

–**Diritto regionale e degli enti locali [IUS 09 e IUS 10]** (Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo);

–**Istituzioni di economia [SECS-P 01]** (Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva);

–**Metodi statistici per le scienze sociali: inferenza [SECS-S 05]** (Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva);

–**Metodi e tecniche del servizio sociale II [SPS 07]** (Metodi e tecniche del servizio sociale I);

–**Metodi e tecniche del servizio sociale III [SPS 07]** (Metodi e tecniche del servizio sociale I, Metodi e tecniche del servizio sociale II);

–**Metodologia e tecnica della ricerca sociale [SPS 07]** (Sociologia);

- Organizzazione dei servizi sociali I [IUS 10 e SPS 09]** (Istituzioni di diritto pubblico);
- Organizzazione dei servizi sociali II [SPS 09]** (Organizzazione dei servizi sociali I);
- Sociologia della famiglia [SPS 08]** (Sociologia);
- Tirocinio I** (Metodi e tecniche del servizio sociale I, Principi e fondamenti del servizio sociale).

Art. 13 (Articolazione dei corsi di insegnamento in moduli didattici)

1. Tutti i corsi di insegnamento hanno durata semestrale o annuale e possono articolarsi, previa deliberazione del Consiglio del Corso di laurea, in due o più moduli didattici aventi distinta denominazione.
2. I docenti titolari di corsi di insegnamento articolati in moduli didattici ne curano il coordinamento, anche quando questi ultimi vengono attribuiti a docenti diversi.
3. Le prove di valutazione del profitto concernenti i corsi di insegnamento articolati in moduli didattici devono essere effettuate da una commissione comprendente tutti i docenti dei moduli. Tale commissione può decidere di accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo didattico, anche in appelli diversi. Essa è competente ad attribuire i CFU complessivamente attribuiti ad ogni corso di insegnamento dal presente Regolamento didattico.

Art. 14 (Piano degli studi individuale)

1. Ogni studente deve presentare annualmente alla struttura didattica di appartenenza, secondo le modalità specificate dalla stessa, il proprio piano degli studi.

Art. 15 (Obbligo di frequenza e certificazione delle presenze alle attività formative)

1. Lo studente è obbligato ad essere presente alle lezioni dei corsi di insegnamento inseriti nel piano degli studi individuale per almeno 2/3 delle ore di lezione effettivamente svolte.
2. I singoli docenti sono responsabili dell'accertamento della frequenza alle proprie lezioni e si avvalgono degli Uffici di segreteria per la predisposizione della documentazione necessaria, comprese attestazioni e certificazioni.
3. Per i corsi di insegnamento non tenuti presso la struttura didattica competente, lo studente è tenuto a presentare alla stessa apposite attestazioni e/o certificazioni di frequenza, rilasciate dai docenti responsabili, secondo modelli appositamente predisposti dagli Uffici di segreteria.
4. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, su proposta dei docenti interessati, determina annualmente l'eventuale obbligatorietà delle altre attività formative connesse allo svolgimento di corsi ufficiali, quali esercitazioni pratiche, laboratori e seminari.
5. Il Consiglio del Corso di laurea, in deroga alle disposizioni del presente articolo, può consentire a studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se

disabili, lavoratori o impegnati in organismi collegiali dell'Università di Verona, di non ottemperare in parte all'obbligo di frequenza alle lezioni e alle altre attività formative integrative, predisponendo in alternativa, ove possibile, forme di assistenza e tutorato, anche a distanza, nonché supporti telematici, multimediali e materiali didattici interattivi.

Art. 16 (Attività di tirocinio)

1. Le attività di tirocinio degli studenti si svolgono presso strutture esterne, convenzionate con l'Università di Verona ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Nelle strutture esterne gli studenti svolgono le attività di tirocinio sotto la responsabilità di un assistente sociale (tutor-supervisore), appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica competente. In assenza di un assistente sociale, operante nella struttura esterna, il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, decide, su proposta dei responsabili del tirocinio, in ordine alle condizioni per l'effettuazione o la prosecuzione delle attività di tirocinio degli studenti interessati.

3. Le attività di tirocinio sono obbligatorie per almeno 550 ore; in caso di motivato e giustificato impedimento, lo studente dovrà comunque essere presente presso la struttura in cui si svolge il tirocinio per non meno di 370 ore. Il Consiglio del Corso di laurea, in deroga alle disposizioni del presente articolo, può consentire a studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili, lavoratori o impegnati in organismi collegiali dell'Università di Verona, di non ottemperare in parte all'obbligo di frequenza alle attività di tirocinio, predisponendo in alternativa forme di tirocinio a distanza, tramite supporti telematici e multimediali interattivi.

4. I responsabili delle attività di tirocinio presso la struttura didattica competente, anche avvalendosi di appositi collaboratori o tutori esterni, accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture. A tal fine utilizzano un apposito libretto di frequenza per ciascuno studente.

5. Al termine dell'attività di tirocinio, lo studente deve presentare una relazione scritta al responsabile di tale attività presso la struttura didattica di appartenenza. Lo studente elabora la relazione scritta, controfirmata dal tutor-supervisore. La relazione finale viene valutata dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica e deve tenere conto degli obiettivi prefissati dal Consiglio del Corso di laurea. La valutazione è infine riportata, nelle forme indicate dal Consiglio del Corso di laurea, nel libretto di frequenza dello studente, insieme ai crediti acquisiti dallo stesso per l'attività di tirocinio svolta.

6. Gli Uffici di segreteria della struttura didattica competente predispongono la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di tirocinio, comprese attestazioni e certificazioni.

Art. 17 (Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti)

1. Il Consiglio del Corso di laurea, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, prima dell'inizio di ogni anno accademico, propone al Consiglio di Facoltà l'affidamento ai docenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche, dei compiti formativi nelle varie forme previsti, stabilendo l'articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, secondo quanto precisato nel presente Regolamento.
2. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle specifiche disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 18 (Calendario-orario delle lezioni)

1. L'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.
2. I periodi delle attività didattiche sono determinati annualmente dal Consiglio del Corso di laurea.
3. I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno due giorni.
4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Consiglio del Corso di laurea, tramite gli Uffici di segreteria della struttura didattica, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.
5. Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio del Corso di laurea, i docenti possono temporaneamente derogare alle disposizioni del precedente comma 3, per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Consiglio del Corso di laurea, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.
6. L'orario delle lezioni e delle altre attività formative deve essere comunicato dai singoli docenti al Presidente del Consiglio del Corso di laurea, o ad un suo delegato, che ne cura il coordinamento, entro il 31 luglio di ogni anno.
7. Il calendario-orario delle lezioni viene approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio del Corso di laurea, che, sentiti i rappresentanti degli studenti, verifica un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio; viene in seguito approvato dal Consiglio di Facoltà e reso noto con affissione all'Albo ufficiale della struttura didattica almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi di insegnamento e delle attività formative.

Art. 19 (Calendario-orario delle attività formative integrative)

1. Il calendario e l'orario delle esercitazioni pratiche, dei seminari e di ogni altra attività formativa integrativa, devono essere comunicati dai docenti titolari dei corsi di insegnamento, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle rispettive attività integrative, al Presidente del Consiglio del Corso di laurea, o ad un suo delegato, che ne accerta la compatibilità con il calendario-orario delle lezioni e delle altre

attività formative, così come approvato, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio del Corso di laurea e dal Consiglio di Facoltà.

Art. 20 (Prove di valutazione del profitto degli studenti)

1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, le prove di valutazione devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato.
2. Le prove di valutazione devono comunque rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative.
3. Per essere ammesso a sostenere le prove di valutazione, lo studente deve ottemperare a quanto disposto nel Regolamento didattico di Ateneo e deve altresì presentare al docente, ove richiesto, le attestazioni di frequenza ai corsi e, ove richiesto, alle altre attività formative.
4. Le prove di valutazione possono essere orali, scritte o pratiche ed articolarsi in più fasi.
5. Della predisposizione delle prove scritte e/o pratiche e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione.
6. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove orali, scritte o pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento o alla conclusione di esso.
7. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o sia stato riprovato, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi.
8. Le prove orali di valutazione sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto.
9. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati, secondo le modalità indicate dai singoli docenti e responsabili.

Art. 21 (Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti)

1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Consiglio del Corso di laurea, delegato dal Preside di Facoltà, su proposta dei titolari dei rispettivi insegnamenti, nomina apposite commissioni all'inizio di ogni anno accademico.
2. Tali commissioni vengono costituite in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.
3. Dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Art. 22 (Iscrizione degli studenti alle prove di valutazione del profitto)

1. Lo studente si iscrive alle prove di valutazione personalmente, indicando cognome, nome e numero di matricola in appositi elenchi, scritti su supporto cartaceo o compilati mediante sistemi e strumenti informatici, secondo le disposizioni della struttura didattica competente.

2. Gli Uffici di segreteria della struttura didattica accettano le iscrizioni soltanto durante il normale orario di apertura. Non possono accettare iscrizioni telefoniche o tramite invio di facsimili, messaggi di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione diversi da quelli indicati dalla struttura didattica stessa.
3. Le iscrizioni si possono effettuare fino a cinque giorni prima delle rispettive prove di valutazione. Lo studente ha facoltà di rinunciare all'iscrizione entro due giorni dalla data stabilita per lo svolgimento della prova.
4. Lo studente, essendo di norma previste più prove di valutazione per ogni sessione, può iscriversi soltanto ad una prova di valutazione alla volta, relativamente a ciascun corso di insegnamento.

Art. 23 (Prova finale per il conseguimento della laurea e relativi CFU)

1. Per il conseguimento della laurea, lo studente, dopo aver superato le prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, deve superare una prova finale, cui sono attribuiti 3 CFU, scegliendo una delle seguenti tipologie:

- presentazione di una relazione scritta, su un argomento che attenga alla professione di assistente sociale e approfondisca, sotto il profilo teorico o metodologico, le conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari riguardanti una specifica disciplina, di cui lo studente abbia superato la relativa prova di valutazione;
- presentazione di una relazione scritta che rielabori, sotto il profilo teorico o metodologico, l'esperienza acquisita durante l'attività di tirocinio;
- discussione orale, a carattere multidisciplinare, di un argomento precedentemente assegnato e che attenga alla professione di assistente sociale.

2. Per la preparazione alla prova finale, nella forma di una relazione scritta o discussione orale di un argomento, lo studente deve avvalersi di un docente, con il quale abbia superato una prova di valutazione in una disciplina del settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente stesso.

Art. 24 (Commissioni per la valutazione della prova finale)

1. Le commissioni che, in seguito allo svolgimento della prova finale, conferiscono la laurea, vengono nominate dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea, delegato dal Preside di Facoltà, di norma all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.

2. Esse vengono costituite in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

3. Dispongono di centodieci punti, qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità, può essere concessa la lode.

Art. 25 (Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti e delle prove finali)

1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove di valutazione del profitto vengono deliberati annualmente dal Consiglio del Corso di laurea. Le prove di valutazione devono essere almeno sei, distribuite in almeno tre sessioni nel corso dell'anno accademico, rispettando il principio di non sovrapposizione delle prove di valutazione, anche se parziali, alle lezioni.

2. Il calendario e l'orario delle prove di valutazione, relativi a tutte le sessioni, devono essere comunicati dai singoli docenti al Presidente del Consiglio del Corso di laurea e, per conoscenza, agli Uffici di segreteria della struttura didattica almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico; devono essere resi noti, con affissione all'Albo ufficiale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico; vengono pubblicati nella guida dello studente.

3. In deroga alle disposizioni dei precedenti commi, il calendario e l'orario delle eventuali prove di valutazione parziali vengono comunicati agli studenti e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio del Corso di laurea e agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse, rispettando il principio di non sovrapposizione alle lezioni.

4. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Presidente del Consiglio del Corso di laurea e garantendo ampia informazione agli studenti. Non possono comunque essere anticipate. Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all'inizio dell'appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma nei giorni immediatamente successivi.

5. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove finali per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale vengono deliberati, per quanto di competenza, dal Consiglio del Corso di laurea, che deve prevedere almeno tre sessioni, distribuite nel corso dell'anno accademico.

Art. 26 (Commissione didattica paritetica docenti-studenti)

1. Il Consiglio del Corso di laurea, su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di laurea e sentiti i rappresentanti degli studenti, istituisce una Commissione didattica, paritetica, docenti-studenti, formata da non più di tre membri per ciascuna componente e coordinata dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea o da un suo delegato.

2. La Commissione didattica paritetica dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio del Corso di laurea. La sostituzione di uno o più membri avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.

3. La Commissione esercita esclusivamente le funzioni che sono ad essa attribuite dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque in tempo utile per far sì che le sue eventuali proposte alle strutture didattiche competenti possano essere prese in considerazione.

Art. 27 (Commissione paritetica docenti-studenti per la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative, di orientamento e di tutorato)

1. Il Consiglio del Corso di laurea, su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di laurea e sentiti i rappresentanti degli studenti, istituisce una Commissione paritetica, docenti-studenti, per la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative, di orientamento e di tutorato, formata da non più di tre membri per ciascuna componente e coordinata dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea o da un suo delegato.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio del Corso di laurea. La sostituzione di uno o più membri avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente.

3. La Commissione esercita esclusivamente le funzioni che sono ad essa attribuite dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque in tempo utile per far sì che le sue eventuali proposte alle strutture didattiche competenti possano essere prese in considerazione.

Art. 28 (Orientamento e tutorato degli studenti)

1. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, su proposta della Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, formula proposte ai competenti organi accademici e assume adeguate iniziative di orientamento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, al fine di fornire agli studenti gli elementi di informazione utili per la scelta del Corso di laurea e per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, stabilisce ogni anno, entro il 30 aprile, gli elementi necessari per la definizione del Manifesto degli Studi, nonché ogni notizia utile ad orientare gli studenti negli studi.

3. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, su proposta della Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento, formula proposte ai competenti organi accademici e assume adeguate iniziative di tutorato, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, al fine di guidare gli studenti nel corso degli studi, per renderli attivamente partecipi del processo formativo e per contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali.

Art. 29 (Orario di ricevimento degli studenti e modalità di ricevimento a distanza)

1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, i docenti sono tenuti a dedicare un minimo di due ore settimanali al ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, entro il 30 di settembre, dagli Uffici di segreteria della struttura didattica, approvato dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea, e reso noto agli studenti mediante affissione all'Albo ufficiale della struttura didattica di appartenenza.

2. Durante i periodi dedicati alle lezioni e agli esami, i docenti, di norma, ricevono gli studenti di persona. Qualora ciò non sia possibile e/o al di fuori di tali periodi, essi possono indicare agli studenti modalità di ricevimento a distanza, avvalendosi di mezzi di comunicazione telefonici, telematici e multimediali. In tal caso, lo studente, che si rechi presso la struttura didattica di appartenenza negli orari indicati dal docente, per comunicare e ricevere comunicazioni, accede ai mezzi disponibili nella sede del Corso di laurea alla presenza di personale appositamente incaricato.

Art. 30 (Guida dello studente)

1. Prima dell'inizio dell'anno accademico, sentito Il Consiglio del Corso di laurea, viene pubblicata, a cura del Presidente del Consiglio del corso di laurea o di un suo delegato, una *Guida dello studente*, contenente, in particolare:

- a) il testo aggiornato del presente regolamento didattico;
 - b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del Corso di laurea;
 - c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;
 - d) le indicazioni bibliografiche e documentarie ritenute essenziali dai docenti, relative a ciascun corso di insegnamento e alle altre attività formative;
 - e) il calendario e l'orario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
 - f) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
 - g) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;
 - h) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro recapiti, salvo indicazione contraria degli interessati;
 - i) l'indicazione degli uffici, servizi e organi appartenenti alla struttura didattica e la loro composizione;
 - l) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e servizi della struttura didattica e i recapiti, presso la stessa, dei responsabili;
 - m) la localizzazione della sede della struttura didattica, nell'ambito della città di Verona, e l'indicazione dei mezzi pubblici per raggiungerla.
2. La Guida viene distribuita ai docenti e agli studenti gratuitamente.

Art. 31 (Albo ufficiale del Corso di laurea)

1. Viene istituito l'Albo ufficiale del Corso di laurea, con apposita bacheca collocata opportunamente nei luoghi ritenuti più idonei all'interno dell'edificio destinato a sede della struttura didattica.
2. In tale Albo, a cura degli Uffici di segreteria della struttura didattica e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio del Corso di laurea, vengono affissi atti ufficiali ed eventuali altri documenti.
3. Il calendario-orario delle lezioni e delle attività formative, come pure il calendario-orario delle prove di valutazione e l'orario di ricevimento degli studenti, nonché ogni altra notizia utile, concernente le attività didattiche del Corso di laurea e le sue strutture interne, oltre ad essere affissi all'Albo ufficiale del Corso di laurea, vengono inseriti nel sito Web dell'Università di Verona.
4. Per esporre avvisi e altre notizie utili, potranno essere aggiunte altre bacheche nei punti reputati più opportuni dal Presidente del Consiglio del Corso di laurea, sentito il Consiglio stesso.

Art. 32 (Norme transitorie)

1. Agli studenti iscritti al Corso di Diploma universitario in servizio sociale, attivato nell'Università di Verona alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene assicurata, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, la conclusione del corso di studio per conseguire tale titolo, secondo l'ordinamento didattico vigente in precedenza nell'Ateneo di Verona. Gli stessi studenti hanno per altro la possibilità di optare per l'iscrizione al Corso di laurea in Scienze del servizio sociale, attivato dall'Ateneo di Verona, per l'intero triennio, a partire dall'anno accademico 2001-2002. Ai fini di tale opzione, la struttura didattica competente stabilisce, mediante apposita tabella (V. Allegato 1), la corrispondenza, anche in termini di crediti formativi universitari (CFU), tra il vecchio e il nuovo ordinamento. Tale tabella, che fa parte integrante del presente Regolamento, è sottoposta al parere della competente Commissione paritetica.
2. Gli studi per conseguire il Diploma universitario in Servizio sociale, istituito nell'Università di Verona con D.R. 28 ottobre 1994, n. 6529, e gli studi per conseguire il Diploma rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, istituita presso l'Università di Verona con D.P.R. 28 ottobre 1987, n. 14, sono valutati in crediti e riconosciuti dall'Ateneo di Verona per il conseguimento della corrispondente laurea in Scienze del servizio sociale.
3. Sono riconoscibili dall'Università di Verona e valutabili in crediti, per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, gli studi per conseguire il Diploma universitario in Servizio sociale, effettuati in qualsiasi altra Università italiana o straniera.
4. Sono riconoscibili dall'Università di Verona e valutabili in crediti, per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, gli studi per conseguire il Diploma rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, effettuati in qualsiasi altra Università italiana o straniera.

5. Sono riconoscibili dall'Università di Verona e valutabili in crediti, per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale, gli studi effettuati per conseguire il Diploma di assistente sociale rilasciato dalle Scuole superiori di Servizio sociale.

Art. 33 (Norme finali)

1. Il presente Regolamento viene approvato ed emanato secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Università di Verona.

7.2. TIROCINIO (2° E 3° ANNO)
LINEE GENERALI E METODOLOGIA DEL PROCESSO FORMATIVO.

Premessa

1. Le linee secondo le quali si articola il programma generale di tirocinio qui presentate, sono il frutto delle acquisizioni dall'esperienza sin qui condotta e della riflessione su di essa ulteriormente sviluppata. Il tirocinio professionale viene svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio.

2. La valenza principale del tirocinio pratico è quella di essere un'attività di formazione posta all'interrelazione fra servizio territoriale e sede scolastica, articolata nei momenti di osservazione, apprendimento ed attività consone alle esigenze ed abilità via via acquisite dagli studenti, nei seguenti principali momenti-occasioni:

- a) inserimento nel servizio e nel territorio e rapporto con il supervisore;
- b) tutoring (1) individuale e incontri periodici di gruppo degli studenti con i collaboratori al tirocinio;
- c) incontri di corso a scuola con i docenti incaricati della guida del tirocinio;
- d) attività seminariali specifiche a scuola con docenti ed esperti;
- e) lezioni specifiche dei corsi delle discipline professionali (e di alcune discipline di base, ecc.).

Per armonizzare tali istanze sono previsti i seguenti momenti di coordinamento:

- f) contatti ed incontri tra docenti del L.i.S.S.S. e supervisori;
- g) gruppo di coordinamento dei docenti del L.i.S.S.S.

Sono qui di seguito indicati e presentati i punti essenziali delle linee di programma, Obiettivi formativi ed attività del tirocinio con particolare attenzione a quanto si svolgerà nel territorio, accompagnati da una sezione di approfondimento e chiarimento (Osservazioni al Programma e note).

(1) Si è lasciata in inglese la denominazione della funzione, perché la traduzione in italiano evocerebbe funzioni e figure superate (Es. monitore), si ricorda che il campo in cui inserisce il termine *tutoring* (*tutor... tutorage*), riguarda, nel mondo anglosassone, l'assistenza negli studi fornita dal professore fino a quella fornita dall'esercitatore.

7.2.1. OBIETTIVI FORMATIVI E ATTIVITÀ DEL TIROCINIO

(Cfr. *Declaratoria osservazioni e note al programma*)

Obbiettivi: sviluppare. Capacità di:	Attività da svolgere nei servizi; incontri di gruppo e di corso, seminari e insegnamenti teorici:
1.1 inserimento in un servizio e/o in un gruppo di lavoro, osservazione dei processi di lavoro individuale e di gruppo per l'attuazione dell'intervento	- osservazione e graduale partecipazione al lavoro dell'operatore e/o alle riunioni di équipe o ad altri momenti di incontro tra più figure all'interno del servizio. <i>Metodiche</i> : registrazione e documentazione del <i>contenuto</i> attraverso vari strumenti dell'osservazione <i>quasi-partecipante</i> e/o di tipo più specificatamente professionale (<i>apporti</i> , in particolare, dai corsi di Ricerca Sociale applicata al Servizio sociale, Metodi e Tecniche del Servizio Sociale, Psicologia Sociale).
1.2 Analisi dell'Ente e del Servizio e del rapporto tra servizi e territorio	A) Conoscenza dell'Ente e del/i Servizio/i sulla base legislazione nazionale, regionale, circolari applicative, deliberazioni dell'ente stesso, in ordine a: profilo istituzionale-politico; struttura burocratica (conoscenza delle procedure); competenze in termini di risorse e risposte messe a disposizione ed attivabili. <i>Metodiche</i> : uso di griglie specifiche ed analisi appropriate delle normative (<i>apporti</i> dai corsi di Politica sociale, Metodi e Tecniche del Servizio Sociale). B) Conoscenza del territorio in cui è inserito l'Ente e il/i servizio/i. 1. <i>in termini generali</i> di geografia sociale secondo le caratteristiche e peculiarità urbanistiche, socio-economiche della popolazione e di infrastrutture e risorse in genere; 2. <i>in termini specifici</i> della rete di servizi pubblici di varia e diversa natura (es. nido, casa di riposo) e di risorse fornite e fornibili dall'associazionismo e dal volontariato organizzato come privato-sociale fino alle disponibilità di aiuto fornite o fornibili attivando il vicinato, le famiglie ecc. <i>Metodiche</i> : uso di griglie di lettura, esame dei documenti di varia natura agli atti degli Enti e dei Servizi (<i>Apporti</i> : Corso di Metodologia e Tecnica della ricerca sociale e Metodi e Tecniche del servizio sociale).
1.3. Analisi della richiesta, del problema e della risposta	1.3. Descrizione e prima lettura della prevalente richiesta di prestazioni del cittadino-utente e del tipo di fruizione già in atto ora accordata. <i>Metodiche</i> : Conoscenza delle procedure in atto nel servizio. Conoscenza specifica di alcuni servizi ed

	andamenti, attraverso griglie e strumenti finalizzati. (<i>Apporti</i> : Corso di Metodi e Tecniche del servizio sociale).
2.1. Sviluppare capacità di rapporto interpersonale (comunicazione) a partire dal trasmettere e ricevere informazioni con le persone che si rivolgono al servizio.	Sperimentare all'interno di processi in atto, la trasmissione di informazioni circa il servizio e le risorse (Primo contatto e/o segretariato sociale).
2.2. Sviluppare capacità di interpretazione di problemi individuali e/o di gruppo, formulazione di piani di lavoro, reperimento e/o attivazione delle risorse istituzionali e non, attuazione di interventi adeguati.	- Assunzione di compiti in aree circoscritte di competenza dell'assistente sociale. - Primo colloquio con l'utente, colloqui e visite domiciliari. - Osservazione e sperimentazione delle dinamiche in corso tra operatore e utente. - Registrazione ed analisi del caso al fine di arrivare all'individuazione del problema. - Predisposizione e attuazione di interventi volti all'uso e/o recupero di risorse personali e ambientali. (<i>Apporti</i> : Corsi di Metodi e Tecniche del servizio sociale. Metodologia e Tecnica della ricerca sociale e organizzazione dei servizi sociali. Politica Sociale).
3.1. Studio di un problema specifico di interesse del servizio o dell'operatore, con una prevalente connotazione conoscitiva: (esempi: analisi dei bisogni o dell'utenza; verifica dell'intervento in atto). [in alternativa al punto 3.2]	- lettura approfondita della documentazione di servizio compresa quella agli atti; - approntamento di un'indagine specifica con attenzione alla: - definizione dell'oggetto di analisi; - individuazione dei parametri adeguati; - individuazione ed uso delle fonti; - individuazione e contatto con referenti interni/esterni al servizio; - elaborazione, interpretazione e trasmissione dei dati o risultati dell'indagine.
3.2. Inserimento in processi di riorganizzazione o nuova organizzazione della risposta del Servizio o dell'operatore a specifiche o nuove richieste dell'utenza. [in alternativa al punto 3.1]	- Elaborazione della domanda e contributi a processi in atto di organizzazione e riorganizzazione di risorse, di programmazione dei servizi, di informazione, educazione, animazione (strumenti: individuazione di referenti, analisi dei processi, uso e trasmissione della documentazione, ecc.). (<i>Apporti</i> : Metodi e tecniche del servizio sociale. Metodologia e Tecnica della ricerca sociale, organizzazione dei servizi sociali).

Declaratoria, osservazioni e note al programma.

1. Il programma si articola in due fasi (2° e 3° Anno) secondo le seguenti principali e rispettive connotazioni.

1.1. Nel secondo anno (punti 1.1./1.3.) si affronta una parte prevalentemente conoscitiva delle caratteristiche salienti del servizio (Ente), territorio ed utenza. Agli allievi ed ai supervisori, per tramite dei collaboratori della scuola, sono forniti specifici strumenti opportunamente presentati ed adattati (griglie di lettura) per la realizzazione degli obiettivi.

Va notato che alcuni elementi dei punti da trattare nel 2° Anno, potranno essere ripresi ed approfonditi nel 3° Anno (ad es. punto 1.3.).

Un requisito fondamentale è che gli allievi siano ammessi, secondo le opportune modalità, a presenziare almeno al ricevimento del pubblico o al contatto dell'operatore con l'utente.

1.2. Nel terzo anno (punti 2.1./ 2.2.) si affronta in specifico quell'insieme di conoscenze, abilità e capacità che costituiscono la specificità professionale dell'Assistente sociale. Sono fornite anche qui opportune indicazioni per la raccolta di informazioni e la sperimentazione di attività e tecniche di servizio sociale. Un requisito fondamentale è che gli allievi possano essere presenti ai momenti di contatto che l'operatore ha con gli utenti nella accensione e nel trattamento di casi e possano assumere, almeno per un caso, compiti su aree circoscritte di competenza dell'assistente sociale.

1.2.1. Lo svolgimento via via più approfondito dei punti 2.1. e 2.2. potrebbe costituire da solo materia del tirocinio di 3° anno. Sono previsti però dei punti opzionali e tra loro in alternativa (3.1. e 3.2.) da svolgere, se del caso, tenuto conto del particolare momento che il servizio attraversa e del crescere delle abilità necessarie da parte dell'allievo-tirocinante, opportunamente seguito dalla Scuola.

1.3. La guida del tirocinio del 2° anno per l'A.A. 2007/2008 è affidata in specifico all'A.S. Paola Grigoletti Butturini docente di Metodi e tecniche del servizio sociale I.; quella del 3° Anno è affidata in specifico all'A.S. Rita Bertuzzi, docente di Metodi e tecniche del servizio sociale II.

1.4. La valutazione finale viene fatta sulla base di una relazione scritta.

Sedi di Tirocinio

Gli allievi sono inseriti in servizi di base di Comuni di grandi e medie dimensioni ed in servizi di distretto e specialistici di ULSS, del Veneto e delle province di Brescia, Bergamo, Belluno, Bolzano e Mantova.

7.3. PIANO DIDATTICO TRIENNALE

In questa tabella si presenta il piano didattico triennale del Corso di laurea per "Scienze del servizio sociale" proposto dalla Facoltà.

Anno	Insegnamento	Cfu	Ssd	Ambito	Taf
3	Diritto regionale e degli enti locali (modulo 1) G. Guiglia	2	IUS/09	Discipline sociologiche, psicologiche, storiche, giuridiche ed economiche	A
1	Istituzioni di diritto pubblico G. Guiglia	7	IUS/09		
2	Istituzioni di economia G. Marangoni	4	SECS-P/01		
1	Metodi e tecniche del servizio sociale I P. Grigoletti	7	SPS/07		
2	Metodologia e tecnica della ricerca sociale M. Rizzini	7	SPS/07		
3	Politica sociale S. Cecchi	7	SPS/07		
3	Diritto regionale e degli enti locali (modulo 2) G. Guiglia	1,5	IUS/10	Discipline giuridiche	B
1	Istituzioni di diritto privato con particolare riferimento al diritto di famiglia A. Cordiano	4	IUS/01		
2	Diritto amministrativo F. Dalla Mura	4	IUS/10		
3	Organizzazione dei servizi sociali (aspetti giuridici) M.Berra	3	IUS/10	Discipline psicologiche	
1	Psicologia dello sviluppo	7	M-PSI/04		
2	Psicologia dei gruppi F. Cesaro	3,5	M-PSI/05		
2	Psicologia sociale F. Cesaro	7	M-PSI/05	Discipline sociologiche	
1	Metodi statistici per le scienze sociali: analisi descrittiva F. Bressan	4	SECS-S/05		
2	Metodi statistici per le scienze sociali: inferenza F.Fressan	3	SECS-S/05		
2	Metodi e tecniche del servizio sociale II R. Bertuzzi	7	SPS/07		
3	Metodi e tecniche del servizio sociale III A. Pompei	7	SPS/07		
1	Principi e fondamenti del servizio sociale E. Neve	7	SPS/07		
1	Sociologia L. Mori	7	SPS/07		
3	Sociologia della famiglia M.G. Landuzzi	4	SPS/08		
2	Organizzazione dei servizi G. Gosetti	7	SPS/09		
3	Organizzazione dei servizi sociali (aspetti sociologici) C. Bisleri	4	SPS/09		
3	Criminologia minorile G. Forato	4	SPS/12	Formazione interdisciplinare	C
1	Educazione degli adulti D. Loro	6	M-PED/01		
3	Psichiatria F. Amaddeo	4	MED/25		
1	Igiene A. Poli	4	MED/42		
2	Medicina preventiva riabilitativa e sociale Z. De Battisti	4	MED/42		
1	Storia delle istituzioni politiche e sociali L. Tedoldi	4	SPS/03		
3	A scelta	9	A SCELTA	A scelta	D
3	Laboratorio informatico di Metodi statistici per le Scienze sociali (2) SECS-S/05 F. Bressan				
3	Prova finale	3	PROVA FINALE	Per la prova finale	E
3	Lingua inglese L-LIN/12	6	LINGUA STRANIERA		
3		22	ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE	Ulteriori conoscenze	F
			ABILITA' INFORMATICHE E RELAZIONALI		
			TIROCINI		
	Laboratorio di guida al tirocinio (4 CFU)				
	Tirocinio (18 CFU)				
Totale		180			